

ItaliaOggi

Numero **166**, pag. **38** del **14/7/2007**

Autore: **di Andrea Mascolini**

Appalti, progetti al microscopio

*Approvato in prima lettura da consiglio dei ministri il regolamento che accorpa la disciplina
Norme doc per la verifica da parte di strutture accreditate*

Norme di dettaglio sulle verifiche dei progetti, più poteri di controllo sul sistema di qualificazione delle Soa, programmazione e finanza di progetto anche nelle forniture e nei servizi. Sono queste alcune delle maggiori novità contenute nello schema di regolamento, approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri su proposta del ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, che accorpa in un unico testo diversi regolamenti attuativi della precedente legge n. 109/94. Prima di entrare in vigore, come si legge nella premessa al decreto, dovrà essere «sentito» il Consiglio superiore dei lavori pubblici e acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché delle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato. Si tratta di un iter, quindi, piuttosto lungo al quale andranno sommati, alla fine, 180 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale prima che entri in vigore. Fino a quel momento (presumibilmente fra almeno dieci mesi) si continueranno ad applicare le disposizioni regolamentari oggi vigenti (in particolare il dpr n. 554/99 e il dpr n. 34/2000).

Ambito applicativo. Nella prima parte del regolamento si trova una parte relativa alle norme comuni con la specificazione delle norme regolamentari di competenza esclusiva statale e di quelle di competenza concorrente per le quali le regioni potranno legiferare in ottemperanza ai principi del codice. Per le opere della legge obiettivo (grandi infrastrutture) si chiarisce che per questi lavori non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto); le disposizioni sulle modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche.

La verifica dei progetti. Nella seconda parte del regolamento è contenuta la parte più rilevante della disciplina relativa alle opere pubbliche. Fra queste norme si segnalano in particolare quelle, del tutto innovative, sulla regolamentazione della verifica del progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate. A tale riguardo si stabilisce che sarà un apposito regolamento a dettare le ulteriori norme di dettaglio soprattutto ai fini dell'accreditamento dei soggetti che potranno operare su questo mercato, attualmente in sostanza monopolizzato da poche società di validazione.

Sistema di qualificazione delle imprese. Il regolamento replica le disposizioni del dpr n. 34/2000. Da segnalare che l'autorità potrà annullare le attestazioni rilasciate dalle Soa in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare, le attestazioni stesse. Vengono introdotte due nuove classifiche (III-bis fino a 1,5 milioni di euro e IV-bis fino a 3,5 milioni di euro) e l'obbligo per le Soa di verificare, anche dopo il rilascio dell'attestazione, la permanenza del

possessiono dei requisiti di carattere generale, in capo alle imprese; viene anche prevista una nuova disciplina per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e per i limiti per l'appaltabilità dei lavori con la categoria OG11. Per quel che concerne la disciplina dell'avvalimento il regolamento stabilisce che l'impresa ausiliata (alla quale vengono prestati i requisiti), per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla Soa di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall'impresa ausiliaria; ciò per evitare che, per effetto dell'avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall'impresa ausiliaria non fossero più sottoposti a nuova verifica da parte della Soa a causa del mero utilizzo dell'attestazione.

Performance bond. Il regolamento disciplina al titolo VI anche il cosiddetto «performance bond», la garanzia globale di esecuzione prevista dall'articolo 129, comma 3, del codice, che diventa obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, ma non per le concessioni.

La garanzia globale di esecuzione è, già articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998. La nuova garanzia, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe espletare un'essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. Il garante, che resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore, deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie e deve aver rilasciato garanzie fideiussorie per appalti di lavori pubblici per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo dei lavori.

Appalto integrato e progettazione. Mantenuta l'impostazione del codice, che ha previsto una completa liberalizzazione dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sia sulla base del progetto preliminare sia del progetto definitivo, il regolamento da un lato prevede che nella redazione del progetto esecutivo siano ammesse, rispetto al «definitivo», variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 5 o 10% e dall'altro prevede che sia il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto posto a base di gara, a indicare le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione. La parte terza del regolamento è quella che disciplina i servizi d'architettura e ingegneria. Si segnalano, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara soprasoglia e la previsione di alcune indicazioni per quella, informale, sottosoglia.

Servizi e forniture. Per i servizi diversi dalla progettazione e per le forniture (parte IV) si introducono quei maggiori vincoli che caratterizzano tradizionalmente la normativa sui lavori, nel rispetto delle differenze di questi settori. Di rilievo il fatto che si introduca una disciplina della programmazione degli appalti di forniture e di servizi al fine di garantire anche in tale settore una razionale e adeguata organizzazione delle attività, e la disciplina di dettaglio dei compiti e delle attività del responsabile del procedimento e della finanza di progetto modellata sulle regole che governano le proposte del promotore nel settore dei lavori. Vengono poi dettate le norme di dettaglio sui sistemi dinamici di acquisizione e i presupposti, le condizioni e le modalità di svolgimento dell'asta elettronica.

riproduzione riservata